



OGGETTO: CONVENZIONE UNIONCAMERE PER VIGILANZA SU PRODOTTI - ULTERIORE ANALISI DOCUMENTALI SU MASCHERE DA SCI – DETERMINA A CONTRARRE

LA DIRIGENTE

- Vista la delibera di Giunta n. 94 del 17.10.2023 con la quale è stata approvata la macrostruttura e sono state assegnate le responsabilità dirigenziali;
- Richiamati i provvedimenti con cui il Consiglio camerale ha approvato il bilancio preventivo e con cui la Giunta camerale ha approvato il budget direzionale per gli anni di riferimento;
- Considerato che il Segretario generale, con proprio atto, assegna alla Dirigente il budget direzionale per l'annualità di riferimento;
- Richiamato il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 17 ("Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti..., con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale." e l'art. 50 ("...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici)");
- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 contenente il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" e, in particolare l'art. 47 che dispone che la scelta della forma di contrattazione è di competenza del dirigente dell'area economico-finanziaria, sentito il dirigente responsabile della spesa;
- Vista la precedente determinazione n. 26 del 31/3/2025 con la quale è stato affidato il servizio di verifiche di laboratorio e documentali su prodotti indicati nella convenzione con Unioncamere stipulata nel 2025, al laboratorio Certottica S.c.r.l. (d'ora in avanti Certottica) fornitore individuato da Unioncamere;
- Considerato che in data 3 ottobre 2025 con note pervenute al nostro protocollo ai numeri 52151 e 52155 Certottica ha comunicato l'esito negativo delle verifiche stesse, evidenziando diverse difformità rispetto alle norme di riferimento per due modelli di maschere da sci, in particolare per il modello GARDENA con marchio commerciale SLOKKER e per il modello LS2 con marchio commerciale LOUBSOL Sas;
- Considerato che tali irregolarità non consentono di qualificare detti prodotti come sicuri e che, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 475/1992 e ss.mm.ii., l'ufficio di vigilanza ha dovuto trasmettere rapporto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Considerato che il Ministero ha intimato agli operatori economici responsabili della messa in commercio di questi prodotti di conformare la loro produzione entro un determinato termine e di darne evidenza mediante documentazione da far pervenire anche alla Camera di commercio della Romagna, che viene chiamata ad effettuare una valutazione tecnica;
- Vista la documentazione fatta pervenire dai suddetti operatori economici e considerato che, a causa dell'elevata conoscenza tecnica specifica richiesta per la valutazione della documentazione prodotta da LOUBSOL Sas, si ritiene opportuno che le valutazioni siano effettuate da organizzazioni specializzate nelle analisi, test e certificazione di Dispositivi di Protezione Individuale per gli occhi;
- Ritenuto opportuno affidare nuovamente lo svolgimento di questa attività al fornitore Certottica, quale organizzazione che già conosce la situazione di partenza e che quindi può valutare al meglio la documentazione integrativa;
- Considerato che la documentazione ed i rilievi provenienti da SLOKKER sono giunti anche al Ministero, il quale, valutandone in autonomia la completezza, ha giudicato conformi le maschere da sci modello GARDENA, per le quali quindi non è più richiesta una nostra valutazione;



- Visti i preventivi di Certottica (Prot. n. 6552 del 9 febbraio 2026) relativi al servizio di analisi della ulteriore documentazione tecnica che sarebbe stata prodotta dagli operatori LOUBSOL Sas e SLOKKER, che prevedono una spesa € 195 oltre iva per ciascun modello di maschera da sci, per un totale di € 390 oltre iva;
- Considerato che l'ufficio vigilanza ha già preso contatti con CERTOTTICA, concordando sulla possibilità di sottoporre a controllo una sola maschera da sci che, per quanto riportato ai punti precedenti, dovrà essere quella prodotta da LOUBSOL Sas;
- Vista la nota di Unioncamere (prot. n. 10917 del 2 marzo 2026): "vista la capienza di budget e l'istanza presentata, è in firma la comunicazione con la quale Unioncamere vi autorizza all'espletamento delle analisi suppletive";
- Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

- 1) di affidare, per tutto quanto in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 1 e ss. del medesimo Decreto, il servizio di ulteriori analisi documentali dei prodotti maschere da sci alla ditta Certottica S.c.rl. per € 390 oltre iva;
- 2) di imputare le somme derivanti dal presente provvedimento sul conto 325081 del bilancio preventivo 2026, centro di costo BC01, budget di struttura del dirigente, dando atto che la prenotazione di budget sarà effettuata con ordinativo di Provveditorato al termine della procedura di affidamento.

Ufficio Provveditorato

LA DIRIGENTE
dott.ssa Maria Giovanna Briganti
documento firmato digitalmente